



Ufficio stampa

Rassegna stampa

venerdì 5 luglio 2013

INDICE

Il Sole 24 Ore

Il Governo prova l'anticipo puntando su garanzie eCdp 05/07/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	3
«Accelerazione sui pagamenti Pa» 05/07/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	4
Via le Province dalla Costituzione 05/07/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	5
Imudovuta da indicare in Unico 05/07/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	6
La riforma dei servizi locali bloccata in metà delle Regioni 05/07/13 <i>Pubblica amministrazione, Ambiente</i>	7

Italia Oggi

Debiti p.a., sul web non c'è traccia di importi e tempi dei pagamenti 05/07/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	8
Avanzi di amministrazione vincolati, ma quanto dura il divieto? 05/07/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	9
Non c'è pace per le province 05/07/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	10
Fassino, presidenza vicina 05/07/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	11
Super Irpef nelle regioni 05/07/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	12
L'avvocato del comune diventa dirigente 05/07/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	13
Incarichi pubblici, incompatibilità senza rinvii 05/07/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	14
Fondi a chi usa i beni confiscati 05/07/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	15
La trasparenza non fa sconti 05/07/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	16
Organi, decide il consiglio 05/07/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	17
Dal Viminale 3 mln per il rimpatrio dei clandestini 05/07/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	18
Sindaco in tribunale solo con l'ok della giunta 05/07/13 <i>Pubblica amministrazione, Ambiente</i>	19
L'in house in una botte di ferro 05/07/13 <i>Pubblica amministrazione, Ambiente</i>	20

Il meccanismo. Emendamento Pd al Dl lavoro: 50 miliardi nel 2013

Il Governo prova l'anticipo puntando su garanzie e Cdp

Carmine Fotina

ROMA

La maggioranza preme, il ministro dell'Economia attende dati certi sui crediti realmente esigibili: l'accelerazione dei pagamenti della Pa passa per Cassa depositi e prestiti e garanzia dello Stato, ma i tempi per la "fase 2" restano incerti.

Dopo l'affondo mosso dal Pdl nei giorni scorsi, ieri il Pd ha rilanciato annunciando un emendamento a firma di Giorgio Santini e Giancarlo Sangalli al decreto lavoro-Iva. La proposta - spiega Santini - «consente di completare entro il 2013 il pagamento di debiti commerciali delle Pa di parte corrente, presumibilmente i tre quarti del totale dei debiti scaduti al 31 dicembre 2012». Per il 2013 si ipotizza di sbloccare almeno 50 miliardi rispetto ai 20 attualmente previsti.

Il meccanismo sarebbe in sostanza un rafforzamento del principio già inserito nell'articolo 5 bis del Dl 35. L'idea è attivare la garanzia dello Stato sui debiti scaduti e certificati che verrebbero acquistati dal sistema bancario. A quel punto le Pa negozierebbero la ristrutturazione del credito su base triennale, quinquennale o secondo le esigenze. E nel caso di morosità, le banche avrebbero l'opzione di cedere il credito garantito dallo Stato alla Cdp entro un tetto di risorse annue. Sembra essere questa l'opzione prevalente tra i tecnici del governo, sebbene resti in valuta-

zione per i prossimi mesi anche un'emissione di titoli di Stato finalizzata, nell'ordine dei 10 miliardi, al pagamento di crediti ceduti con la formula pro soluto ad intermediari finanziari.

Al tempo stesso, però, all'Economia raccomandano ancora cautela ricordando che resta fon-

INCHIESTA

Attese entro luglio le erogazioni alle Regioni per debiti non sanitari. Finora verifiche completate solo per Lazio e Piemonte

damentale la scadenza del 15 settembre per la ricognizione dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012. Solo allora si avrà un quadro aggiornato rispetto alle stime di Banca d'Italia che indicano un ammontare complessivo di 90 miliardi, di cui 10 ceduti pro soluto. E soprattutto si capirà quali crediti sono realmente esigibili e non "opachi".

Il Dl 35 ha messo sul piatto 39,8 miliardi (scesi nel frattempo a 39,4 miliardi per 400 milioni girati ai Comuni a titolo di corrispettivo del gettito Imu) di cui 20 miliardi per il 2013. La macchina organizzativa non è ancora a regime e solo entro luglio si potrà avere contezza dei primi pagamenti realmente arrivati alle aziende. Le Regioni sembrano il

fronte più critico. Per i debiti non sanitari sono state finora ripartite risorse per 5,6 miliardi ma le erogazioni scatteranno solo al termine delle verifiche di un tavolo tecnico che concluderà i lavori entro luglio. L'unica regione che si è già vista accreditare le risorse (per 924 milioni) è il Lazio. A giorni toccherà al Piemonte. Per tutte le altre 7 Regioni che hanno chiesto anticipi di liquidità (Calabria, Campania, Liguria, Marche, Molise, Toscana, Sicilia) si è ancora in attesa del piano dei pagamenti, in alcuni casi manca anche la norma di copertura che deve stabilire come ripagare gli anticipi del Tesoro. Anche sulle certificazioni, indispensabili per valutare la veridicità dei crediti, il lavoro è incompleto. Su 21.101 amministrazioni ed enti pubblici censiti nell'Indice delle Pa, sono 19.500 quelle registrate, tra i quali 19 Regioni, 105 Province, 7.500 Comuni e 1.700 amministrazioni dello Stato. Solo oggi, invece, si potrà verificare con chiarezza quante Pa hanno rispettato l'obbligo di pubblicare entro il 5 luglio sui loro siti internet l'elenco completo dei debiti, con relativo importo e data prevista di pagamento, per i quali è stata data comunicazione ai creditori (entro il 30 giugno scorso). Per l'omessa comunicazione i dirigenti responsabili sono sanzionabili con 100 euro per ogni giorno di ritardo.

 @CFotina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 4

«Accelerazione sui pagamenti Pa»

Intesa Letta-maggioranza - Ma il Pdl insorge sullo stop dell'Fmi sull'Imu

Barbara Fiammeri

ROMA

La verifica c'è stata, il governo va avanti ma decisioni da annunciare ce ne sono poche. L'unica "notizia" è la «disponibilità» ad accelerare i tempi per il rimborso alle imprese dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della Pa e l'annuncio che oggi all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri ci sarà il Ddl costituzionale per l'accorpamento delle province. Su Imu e Iva, invece, l'istruttoria per la ricerca delle coperture resta aperta, anzi apertissima. Soprattutto dopo che il Fmi ha ribadito il «no» alla cancellazione dell'imposta sulla prima casa, scatenando la reazione del Pdl e incrinando il clima di ritrovata coesione che poche ore prima a Palazzo Chigi Letta era riuscito a far emergere.

Se ne riparerà il 18, quando tornerà a riunirsi la «cabina di regia», così è stato infatti ribat-

tezzato il consesso riunitosi ieri a Palazzo Chigi, dove oltre al premier erano presenti i ministri Saccomanni e Franceschini, il vicepremier Alfano e i capigruppo di Pdl, Pd e Sc. Due ore di riunione per stilare l'agenda delle cose da fare. E la prima scadenza ades-

IL NODO RISORSE

Il premier: complicate le coperture per la tassa sugli immobili e l'Iva, vanno individuate nel bilancio del 2013

so è proprio l'Imu. Il governo ha promesso la riforma dell'imposta sulla casa prima della pausa di ferragosto. Letta ha ribadito che il nodo coperture (anche per bloccare l'aumento Iva) resta molto «complicato» perché le risorse vanno trovate all'interno

del bilancio 2013.

Risorse che invece ci sarebbero per consentire la restituzione dei crediti maturati dalle imprese. «Tutto ciò che aiuta il rilancio economico, a partire dal rafforzamento dei pagamenti dei debiti della Pa e alle imprese, sarà parte del nostro progetto e programma», ha affermato il premier. Parole servite anche a cancellare le fibrillazioni provocate dalle precedenti dichiarazioni del ministro dell'Sviluppo Zanonato, che interrogato sulla possibilità di anticipare già al 2013 la tranche di 20 miliardi prevista per il prossimo anno aveva detto: «Mi piacerebbe, ma non so se si potrà fare». In realtà l'incertezza c'è ma non dipende dalla disponibilità finanziaria ma dalla capacità delle Regioni e delle amministrazioni locali di rendiconti i crediti maturati, in altre parole di presentare le fatture.

L'impegno del premier è

comunque di fare il possibile per anticipare il più possibile i tempi, che potrebbero tradursi anche in un'accelerazione della ripresa e in maggiori entrate, dalle quali potrebbero arrivare le auspiccate coperture per Iva e Imu. Saccomanni per ora non si espone. Letta è però convinto che ci sono i presupposti per uscire dal guado. Ma per riuscire, è fondamentale per il premier la coesione della sua maggioranza. Ed era proprio questo il principale obiettivo della riunione di ieri.

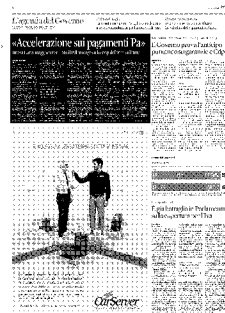
Un risultato apparentemente raggiunto, visto che da Brunetta a Zanda, a Dellai nessuno ha risparmiato sorrisi e giudizi più che positivi sul vertice di ieri. Letta si è detto pienamente d'accordo a intensificare il confronto con i partiti della sua maggioranza, per concordare passo passo le scelte, a partire dalle coperture per lo slittamento

a ottobre dell'Iva.

La riunione si è svolta in un clima definito da tutti «sereno e costruttivo». Un clima che ha permesso al premier di rilanciare l'obiettivo dei «8 mesi». Una scadenza che, è bene ricordarlo, coincide con l'inizio del semestre italiano di presidenza della Ue e che se raggiunta garantisce all'esecutivo di arrivare almeno fino al 2015.

Ma la partita è appena all'inizio. Non bisogna mai dimenticare che oltre al nodo coperture, all'Imu e all'Iva ci sono i problemi interni delle singole forze politiche. Nel Pd cresce la fronda anti-Renzi e nel Pdl l'attesa è soprattutto per le sentenze che riguardano Silvio Berlusconi, prima tra tutte quella in autunno della Cassazione sul caso Mediaset, che potrebbe sancire l'uscita di scena del Cavaliere dalla vita politica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Consiglio dei ministri. Il Governo accelera dopo la sentenza della Consulta - All'ordine del giorno anche le lobby

Via le Province dalla Costituzione

Il Ddl è atteso oggi sul tavolo di Palazzo Chigi: più poteri alle Regioni

Eugenio Bruno

Marco Mobili

ROMA

Palazzo Chigi accelera sulla riforma delle Province. E prova a risolvere il problema alla radice con un Ddl costituzionale che le cancelli della Carta. Il provvedimento è atteso in Consiglio dei ministri già oggi. All'ordine del giorno c'è anche il regolamento sulle lobby, sul quale fino a ieri sera c'era ancora molta confusione.

Sugli enti di area vasta l'Esecutivo corre subito ai ripari dopo che la Consulta, 48 ore fa, ha sancito l'incostituzionalità della stretta disposta dal Governo Monti. I giudici costituzionali hanno censurato l'uso di un decreto legge sia per trasformare le amministrazioni provinciali in enti di secondo livello eletti dai Comuni (come previsto dall'articolo 23 del salva-Italia), sia per sopprimere quelle con meno di 350mila abitanti e un'estensione inferiore a 2.500 chilometri quadrati (come disposto dalla spending review).

La scelta di bruciare le tappe è maturata durante il vertice di maggioranza di ieri mattina. «Aboliremo le Province», ha garantito il premier Enrico Letta al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi. Da qui la scelta di portare già oggi in Cdm il Ddl costituzionale che elimini il riferimento alle amministrazioni provinciali dagli articoli 114 e seguenti della Carta. L'articolato, che è stato messo a punto dalla presidenza del Consiglio e dal ministe-

ro delle Riforme, si annuncia molto snello. Elascerà le Regioni libere di prevedere sul loro territorio la presenza o meno di un "ente di mezzo", previo referendum popolare e nell'ambito dei principi fissati da una legge statale. Legge statale che dovrà regolamentare anche l'altra "vittima" della pronuncia della Consulta, le Città metropolitane.

Resta ancora da decidere se, una volta approvato, il Ddl seguirà l'iter ordinario di riforma della Costituzione oppure sarà affi-

dato al comitato delle riforme che deve riscrivere entro 18 mesi la seconda parte della Costituzione. Nel frattempo il Governo conta di condurre in porto anche la seconda tranche dell'intervento. Entro un paio di settimane dovrebbe arrivare sul tavolo di Palazzo Chigi il disegno di legge ordinamentale a cui sta lavorando il ministro degli Affari regionali, Graziano Delrio. Che, tra le altre cose, punta a trasformare le Province in un ente di secondo livello sul modello delle Unioni Comuni riducendo a una o due al massimo le loro funzioni.

Il Consiglio dei ministri odierno dovrebbe esaminare anche il regolamento sulle lobby. Un testo che non ha incontrato finora troppi consensi e sul quale fino a ieri si confrontavano Presidenza e gli stessi ministri Quagliariello e Franceschini. A prevalere come Ddl in entrata sarebbe quello di Palazzo Chigi su cui il premier Letta spinge deciso per un'approvazione già nel Cdm di oggi. I punti di contrasto allo stato attuale sarebbero almeno due: l'esclusione delle nuove regole per senatori e deputati, come chiedono i due ministri; la reciprocità della regolamentazione delle lobby, come hanno ufficialmente chiesto i soggetti interessati. Secondo la presidenza, infatti, l'albo dei lobbisti dovrà essere accompagnato dal registro dei contatti e degli interessi dei "decisioni pubblici". Una trasparenza però non necessaria per Quagliariello e Franceschini.

CASE STUDY

Pene alternative, primo via libera della Camera

■ ■ ■ ■ ■ Vialibera della Camera alle pene alternative. È il primo passaggio in Parlamento per il ddl sulle pene alternative al carcere e sulla messa alla prova voluto dal ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri. Il testo, approvato con 357 sì e 123 no, passa all'esame del Senato. A favore hanno votato Pd, Pdl e Scelta civica, mentre sono contrari Lega, Fratelli d'Italia e M5S. «Siamo soddisfatti che sia passato. Siamo convinti che sia una buona legge. Ora andiamo avanti», ha commentato Cancellieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le risposte ai temi dei lettori. L'onere spetta solo al proprietario dell'immobile anche se è stato conferito in un fondo patrimoniale

Imu dovuta da indicare in Unico

Nessun obbligo per il coniuge che invece resta tenuto al pagamento dell'Irpef

Luciano De Vico

■ L'importo dell'Imu dovuta, anche se non versata o versata in misura inferiore, deve essere indicata nel quadro dei fabbricati della dichiarazione dei redditi, in corrispondenza dell'immobile cui si riferisce. Se invece l'imposta municipale non è dovuta, ad esempio perché si ricade in una ipotesi di esenzione, la colonna "Imu dovuta per il 2012" non deve essere compilata.

Si ritiene che questa regola valga anche in presenza di casi particolari, come quello esposto dal lettore, riguardante un contribuente che possiede al 100% un fabbricato costituito in un fondo patrimoniale con il coniuge. La questione è legata alla novità di quest'anno, prevista dall'articolo 8, comma 1, del Dlgs 23/2011, per cui l'Imu sostituisce l'Irpef e le addizionali regionale e comunale in relazione ai redditi dei fabbricati

non locati. Nel caso di un fabbricato costituito in fondo patrimoniale, l'art 4, comma 1, lettera b) del Tuir stabilisce che i redditi dei beni che formano oggetto del fondo debbano essere imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei due coniugi. Poiché ai fini Imu non esiste una norma analoga, è opinione diffusa che l'imposta municipale debba essere assolta interamente dal proprietario, in quanto unico soggetto passivo del tributo.

Ci si domanda invece se l'effetto sostitutivo Imu-Irpef cui si è accennato in precedenza valga anche per il coniuge non proprietario dell'immobile costituito in fondo patrimoniale. Si ritiene che la risposta non possa che essere positiva, in quanto la norma non richiede che vi sia coincidenza tra soggetti passivi Imu e Irpef, ma si limita a stabilire che l'imposta comunale «sostituisce, per la

componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati».

Nel caso prospettato dal lettore quindi, l'Imu integralmente versata dal marito assorbirà non solo la propria Irpef, ma anche quella del coniuge, come sostenuto anche in alcuni articoli recentemente apparsi su questo giornale (si veda Il Sole 24 Ore dell'11 giugno scorso). Il problema resta semmai quello dei controlli che effettuerà l'agenzia delle Entrate legati alle indicazioni (non) fornite nelle dichiarazioni dei redditi da parte dei soggetti che hanno legittimamente escluso dalla formazione della base imponibile Irpef redditi fondiari per i quali l'Imu non è stata indicata nell'apposita colonna, in quanto dovuta da un altro soggetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Autonomie. L'indagine di Invitalia sugli «ambiti ottimali»

La riforma dei servizi locali bloccata in metà delle Regioni

Gianni Trovati
MILANO

La riorganizzazione dei **servizi pubblici locali** è in mezzo al guado. In base alla parte di riforma sopravvissuta alle sentenze della Corte costituzionale, e in particolare per l'articolo 3-bis del Dl 138/2012, le Regioni e le Province autonome avrebbero dovuto ridisegnare le competenze dei servizi "a rete" (cioè prima di tutto trasporti, acqua, rifiuti) attribuendoli ad «ambiti territoriali ottimali», in genere di di-

mensione almeno provinciale, che per superare la frammentazione sono incaricati di gestire gare, affidamenti e piani tariffari: quasi tutte le Regioni hanno disegnato i confini dei nuovi ambiti, ma in almeno metà dei casi non hanno riattribuito le funzioni locali ai nuovi soggetti, che quindi rimangono per ora delle scatole vuote: il tutto a oltre un anno dalla scadenza originaria, il 30 giugno 2012, data oltre la quale il Governo sarebbe dovuto intervenire con poteri sostitutivi nei

territori inadempienti per garantire «l'unità giuridica ed economica» della Repubblica.

La "geografia dimezzata" dei nuovi ambiti territoriali ottimali emerge chiara dal monitoraggio aggiornato realizzato da Invitalia, l'agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa che affianca (e prova a stimolare) l'azione delle amministrazioni territoriali anche nel campo dei servizi pubblici. La prima tappa della riorganizzazione, quella collegata al ridisegno degli ambiti, non ha incon-

La situazione

Q1 | LA REGOLA

Per razionalizzare gli affidamenti e la gestione di trasporti, rifiuti e servizio idrico, le Regioni avrebbero dovuto entro il 30 giugno 2012 trasferire le funzioni locali ad ambiti ottimali, di dimensione almeno provinciale

Q2 | IL PRIMO PASSO

Quasi tutte le Regioni hanno ridisegnato gli ambiti

Q3 | LA FASE ATTUATIVA

Metà delle Regioni sono fuori linea nei rifiuti, e in 7 casi l'attuazione non è completa nel servizio idrico

trato grossi intoppi: 17 Regioni e Province autonome su 21 sono in regola sui rifiuti, 18 su 21 sul servizio idrico e 19 sul trasporto locale. Quando si passa però alla «riattribuzione di funzioni», il quadro cambia: nei rifiuti mancano per esempio all'appello Friuli, Liguria, Lazio, Molise, Campania, Basilicata e Sardegna, e anche in Valle d'Aosta, a Trento, in Calabria e in Sicilia ci sono problemi di adeguamento. Solo nel servizio idrico va un po' meglio, nel senso che sono 6 i casi (Bolzano, Liguria, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna) in cui la redistribuzione delle funzioni non è proprio arrivata, e in altri due (Trento e Sicilia) il processo non è concluso.

Ma è l'intero sistema dei servizi pubblici locali a essere travolto dal caos normativo, al punto i

tecniche dello Sviluppo economico e degli Affari regionali, con la stessa Invitalia, hanno appena concluso un complicato lavoro di ricostruzione normativa per consentire agli operatori di capire quali regole sono ancora in vigore, quali sono state travolte da referendum e Corte costituzionale e quali sono le lacune da colmare. Il risultato, presentato nei giorni scorsi, rappresenta nelle intenzioni del Governo la base per un «testo unico dei servizi pubblici locali», a cui lavorare in questi mesi: con la promessa, ribadita dal viceministro allo Sviluppo economico Antonio Catricalà e dal sottosegretario Claudio De Vincenti, che non ci saranno «nuove riforme complessive» del settore.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Debiti p.a., sul web non c'è traccia di importi e tempi dei pagamenti

Non sono molti, per ora, gli enti locali che hanno adempiuto all'obbligo, previsto dal dl 35/2013, di pubblicare sul sito internet l'elenco completo dei debiti per i quali sono stati comunicati ai creditori l'importo e la data di pagamento. In teoria, c'è tempo solo fino ad oggi, dopo di che dovrebbero scattare le sanzioni a carico dei responsabili inadempienti. Tuttavia, in alcuni casi potrebbe non esserci nulla da pubblicare. A ieri, fra i comuni maggiori, risultavano in regola solo Venezia, Firenze, Napoli (che ha indicato solo pagamenti di spese correnti) e Palermo. Anche Torino ha messo online l'elenco, ma senza indicare con precisione la data di pagamento. In compenso, sotto la Mole si sono dimenticati di oscurare i dati relativi ai creditori, contravvenendo a quanto previsto, per evidenti ragioni di tutela della privacy, dalla circolare della Ragioneria generale dello stato n. 30/2013 (si veda *Italia Oggi* del 29 giugno). Va ancora peggio fra le regioni, dove solo il Piemonte risulta adempiente. Certo, molto dipende dalla nota allergia delle p.a. italiane per la trasparenza. In molti casi, le sezioni «amministrazione trasparente» (obbligatoria per legge) è vuota o non aggiornata. Talvolta, non si è neppure proceduto a modificare la vecchia e ormai superata denominazione «Trasparenza, valutazione e merito». Per ovviare, il dl 35 ha puntato tutto sulle sanzioni: in base all'art. 6, comma 9, del dl 35, infatti, la mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili ed è causa di responsabilità dirigenziale e disciplinare. Non sembra, invece, applicabile a tale fattispecie la sanzione pecuniaria da 100 euro al giorno, che riguarda i ritardi nella certificazione dei crediti (oltre che quelli nella registrazione sulla piattaforma telematica del Mef). Non è escluso, però, che per alcuni enti la mancata pubblicazione dipenda da cause diverse dall'incuria. La stessa circolare n. 30, infatti, ha chiarito che sono esclusi dall'obbligo sia i debiti già pagati grazie alle misure ad effetto immediato contenute nel dl, che quelli rispetto ai quali non è possibile indicare una data precisa di pagamento, in quanto l'ente debitore non ha ancora precisa contezza di quali spazi finanziari in deroga al Patto e di quali e quante risorse potrà disporre. In tali casi, sarebbe comunque opportuno pubblicare l'elenco, distinguendo le fatture già onorate e indicando, per quelle ancora nel limbo, le ragioni per cui non si è in grado di prevedere quando avverrà il saldo. Tuttavia, non pare che ricorra un vero e proprio obbligo, sebbene l'art. 6, comma 3, imponga di pubblicare l'intero «piano dei pagamenti». Ma tale disposizione, in ogni caso, non prevede alcuna sanzione.

Matteo Barbero

Pagina 37



Avanzi di amministrazione vincolati, ma quanto dura il divieto?

C'è molta incertezza, fra gli enti locali, sulla corretta interpretazione dell'art. 187, comma 3-bis, del Tuel. Tale disposizione, nel testo risultante dopo le modifiche introdotte dall'art. 3 del dl 174/2012, vieta l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato agli enti che si trovino in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, ossia a quelli che utilizzano entrate a specifica destinazione o che fanno ricorso ad anticipazioni di tesoreria. L'unica eccezione, al momento, riguarda i casi in cui l'avanzo venga utilizzato per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 dello stesso Tuel. Una seconda eccezione dovrebbe essere prevista dalla legge di conversione del dl 54/2013, grazie all'emendamento presentato dall'Anci per liberare l'avanzo da parte dei comuni che ricorrono all'anticipazione per ovviare al mancato gettito derivante dalla sospensione dell'acconto Imu 2013 disposta dal medesimo provvedimento (si veda *Italia Oggi* del 22 giugno 2013). Tuttavia, rimane assai dubbia la portata del divieto in tutti gli altri casi. La norma, come si è visto, limita l'«utilizzo» dell'avanzo non vincolato, espressione atecnica che comunque dovrebbe intendersi come «impegno». Per cui, non dovrebbe essere vietata l'iscrizione a bilancio (cosiddetta applicazione), ma solo l'eventuale impegno delle relative somme, laddove si verificano le richiamate cause ostative. Ma il problema principale riguarda la durata del divieto: è sufficiente andare una volta sola in anticipazione perché esso scatti per tutta la durata dell'esercizio, oppure la preclusione opera solo per il periodo in cui l'anticipazione è attiva (ossia fino al momento del rientro)? Ricordiamo, infatti, che l'anticipazione può essere attivata e restituita più volte nel corso dello stesso esercizio. Nei casi estremi, un'interpretazione letterale porterebbe ad applicare il divieto per tutto l'anno anche agli enti che sono andati in anticipazione per un solo giorno, il che sembra palesemente incongruo. Un problema in parte analogo si pone in relazione all'obbligo di incremento del fondo di riserva imposto dall'art. 166, comma 2-ter, del Tuel, che per gli enti in anticipazione e per quelli che utilizzano entrate vincolate deve essere iscritto a bilancio in misura pari allo 0,45% (anziché dello 0,30% ordinariamente previsto per gli altri enti) del totale delle spese correnti. Anche in tal caso, occorre chiarire come esso si applichi in corso d'anno e quindi se vieti di abbassare il fondo solo nei casi in cui (e fino a quando) l'anticipazione è effettivamente stata attivata ovvero finché non viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate. Su questi punti, è necessario un intervento interpretativo dei ministeri o della Corte dei conti.

Matteo Barbero

Pagina 37



Oggi in cdm il disegno di legge costituzionale. Saitta (Upi): una risposta rabbiosa

Non c'è pace per le province

La Consulta le salva. Letta torna alla carica per abolirle

DI FRANCESCO CERISANO

Non c'è pace per le province. Nemmeno il tempo di festeggiare la decisione della Consulta che mercoledì ha dichiarato incostituzionali i tagli disposti dal governo Monti, e la sopravvivenza degli enti intermedi torna di nuovo in discussione. Oggi infatti il governo Letta porterà in consiglio dei ministri un ddl costituzionale per realizzare la riforma della governance locale nel modo indicato dalla Corte: non a colpi di decreti, ma con legge dello stato seguendo la procedura rafforzata prevista per le leggi di revisione della Costituzione (due passaggi in ciascuna camera con interval-

lo non minore di tre mesi).

L'annuncio, dato subito nella mattinata di ieri dal ministro per i rapporti con il parlamento **Dario Franceschini**, è stato confermato dallo stesso premier **Enrico Letta** che ha rivendicato come l'impegno ad abolire le province fosse già contenuto «nel discorso programmatico fatto al parlamento».

L'Upi però non ci sta e considera la prospettiva di un ddl costituzionale limitato alla sola riforma delle province un attacco quasi ad personam, «una risposta rabbiosa contro un giudizio tecnico della Corte che non ha salvato le province, ma ha dichiarato incostituzionali norme

che lo erano palesemente e a detta di tutti».

«Adesso, invece di invertire la rotta e di riprendere una dialettica seria, all'insegna della collaborazione per definire

una vera riforma di tutte le istituzioni, il governo torna a proporre l'ennesimo provvedimento buono solo per conquistarsi le

pagine dei giornali», tuona il presidente dell'Upi **Antonio Saitta** che chiede invece all'esecutivo di impegnarsi a tagliare altre voci molto più consistenti di spesa pubblica improduttiva, dal dimezzamento dei parlamentari alle sovrapposizioni di competenze tra stato e regioni «che hanno fatto

lievitare la spesa pubblica in questi dieci anni».

All'Unione delle province ha replicato il ministro delle riforme **Gaetano Quagliariello** secondo cui l'abrogazione delle province «non deve essere uno slogan né un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Non si tratta di cancellare con un bianchetto un ente, ma di riorganizzare lo stato e dire ai cittadini chi fa che cosa. Così si otterrà anche un risparmio».

Ma nel cdm di oggi non si discuterà solo della sorte delle province. All'ordine del giorno c'è infatti anche l'atteso disegno di legge di regolamentazione delle lobby che conterrà «ulteriori norme sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici».

—© Riproduzione riservata—



Dario Franceschini



ANCI

Fassino, presidenza vicina

DI FRANCESCO CERISANO

Ancora un esponente del Pd alla guida dell'Anci. E ancora un sindaco di Torino. Dopo Sergio Chiamparino che ha presieduto l'associazione dei comuni dal 2009 al 2011, sarà la volta del suo successore a Palazzo civico, Piero Fassino. La decisione era nell'aria da tempo e verrà ratificata oggi nel corso dell'assemblea congressuale convocata al teatro Capranica di Roma. Fassino, che fino ad ora non aveva mai avuto incarichi in Anci, ha battuto la concorrenza, tutta interna al Pd, del sindaco di Livorno Alessandro Cosimi, che invece è già inserito nell'apparato dell'associazione ricoprendo il ruolo di coordinato-

re delle Anci regionali. Decisivo a favore della candidatura del sindaco di Torino è stato l'endorsement della segreteria del Pd. Una decisione che il sindaco di Livorno non contesta affatto nel merito («Fassino gode di un'autorevolezza indiscussa e sarà un ottimo presidente dell'Anci»), quanto piuttosto nel metodo. «Avrei preferito più concertazione, magari con la celebrazione delle primarie che ormai sono entrate nel dna del Pd», dice a *Italia Oggi*, «ma, ripeto, nessuna polemica. Fassino sarà il presidente di tutti, dei comuni grandi e di quelli piccolissimi, dei sindaci di centrosinistra come di quelli di destra».

A passare il testimone a Fassino sarà Alessandro Cattaneo, sindaco pidellino di Pavia che sta reggendo l'Anci dopo le dimissioni di Graziano Delrio nominato ministro degli affari regionali. A frenare l'ascesa alla presidenza di Cattaneo il diverso peso specifico che il centrosinistra ha tradizionalmente all'interno dell'associazione.



Piero
Fassino



Il dl lavoro prevede il rincaro per rimborsare le anticipazioni dello stato

Super Irpef nelle regioni

Addizionali salate negli enti a statuto speciale

DI ILARIA ACCARDI

Le regioni a statuto speciale possono aumentare l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef per rimborsare allo stato le anticipazioni di liquidità necessarie per pagare i propri debiti e quelli degli enti del servizio sanitario nazionale. A disporlo è l'art. 11, comma 10, del dl 28 giugno 2013, n. 76, che, tra le misure finanziarie urgenti, attribuisce alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano il potere di maggiorare fino a un massimo di 1 punto percentuale l'aliquota base dell'addizionale regionale all'Irpef, che è stabilita nella misura dell'1,23% dall'art. 28 del dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tutto questo allo specifico scopo di consentire la predisposizione delle misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità, di cui agli artt. 2, comma 3,

lettera a) e 3, comma 5, lettera a), del dl 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che lo stato eroga alle regioni e alle province autonome per permettere i pagamenti relativi ai propri debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 ed ai debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale. La norma, infatti, si inserisce in quest'ultimo provvedimento attraverso il comma 3-bis che potrebbe a prima vista sembrare una norma inutile, visto che dell'art. 6 del dlgs 6 maggio 2011, n. 68, detta le regole per la manovrabilità dell'imposta in questione a decorrere dal 2012. E invece la norma si rivela essere fondamentale per il fatto che attualmente le autonomie speciali non hanno la possibilità di manovrare l'addizionale regionale all'Irpef così come è, invece, permesso alle regioni a statuto ordinario, giacché ad esse non si applicano le disposizioni dell'art. 6 del dlgs n. 68 del 2011, che sono riservate soltanto alle regioni a Statuto ordinario, come del

resto tutte le norme di detto decreto che reca «disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario». E così mentre le regioni a statuto ordinario possono maggiorare l'aliquota di base dell'addizionale regionale all'Irpef fino a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014, questo non è possibile per le autonomie speciali che possono solamente applicare solamente la maggiorazione di 0,50 punti percentuali, stabilita dall'art. 50, comma 3, del dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo del tributo, integrato dall'art. 3, comma 1, del dlgs 18 febbraio 2000, n. 56. Pertanto per le regioni che hanno livelli di imposizione già a livello massimo la norma appena approvata consente di aumentare l'aliquota di base pari a 1,23% fino a 1 punto percentuale. In pratica alle autonomie speciali è stato consentito di applicare alla vigente maggiorazione dell'aliquota base

un'ulteriore maggiorazione di 0,50 punti percentuali. L'effettivo paradosso sta nel fatto che c'è stato bisogno di una norma speciale per attribuire alle autonomie speciali una specialità che nel caso di specie risulta essere degradata rispetto alle possibilità offerte alle regioni a statuto ordinario. Queste, infatti, possono maggiorare l'aliquota di base dell'addizionale regionale all'Irpef:

- fino a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;
- fino a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
- fino a 2,1 punti percentuali dall'anno 2015.

Questa situazione dovrebbe far riflettere sulle conseguenze che derivano dalle disposizioni attuative del federalismo fiscale, che ancora una volta creano differenze applicative alle quali il legislatore nazionale è costretto a porre rimedio al fine di evitare complicazioni procedurali ai contribuenti e a coloro che debbono applicare norme come quelle dell'addizionale regionale all'Irpef.

— © Riproduzione riservata —

PER LA CORTE CONTI NON C'È RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'avvocato del comune diventa dirigente

Il reinquadramento automatico di un avvocato (dipendente di ente locale) a dirigente non determina la maturazione di responsabilità amministrativa in quanto vi sono numerosi dubbi sulla illegittimità di tale scelta. Possono essere così sintetizzati gli elementi essenziali contenuti nella sentenza n. 366 dello 11 giugno con cui la prima sezione di appello della Corte dei conti ha assolto gli amministratori di un comune. La sentenza ribalta la condanna che in primo grado era stata irrogata dai giudici contabili della Campania. Le indicazioni della pronuncia risultano convincenti sulla mancanza di colpa grave, anche alla luce del carattere non consolidato della giurisprudenza, mentre non sono attente alle ragioni per cui i reinquadramenti cozzano con i principi di carattere generale che presiedono alla organizzazione dell'ente locale e possono stimolare il contenzioso perché tutti gli avvocati dipendenti degli enti locali si sentono legittimati nella richiesta di diventare dirigenti, anche in comuni in cui non esiste la dirigenza.

Il caso concreto nasce dalla accettazione da parte di un comune della conciliazione intervenuta con un proprio dipendente procuratore legale che, a seguito del superamento della distinzione tra questa figura e quella di avvocato, aveva chiesto il reinquadramento come dirigente.

Il punto di base della sentenza è che vi sono numerose pronunce tanto del giudice civile del lavoro (Trib. Napoli, sent. 4 marzo 2003, n. 1392) che del giudice amministrativo (Consiglio di stato, 2 febbraio 2009, n. 561) che affermano il diritto degli avvocati di

ente pubblico, di qualifica direttiva, ad essere inquadrati nella dirigenza, proprio (e solamente) in virtù dell'entrata in vigore della legge n. 27/1997, che aveva unificato le figure professionali di avvocato e di procuratore legale. Sulla base di questa constatazione viene ricostruito il possibile percorso logico da porre a base della decisione: «non è del tutto irragionevole che il sindaco e gli assessori competenti del comune abbiano ritenuto opportuno aderire al tentativo di conciliazione al fine di evitare gli ulteriori aggravii economici di una soccombenza in giudizio, ritenuta probabile (a ragione o a torto, ma non infondatamente), per di più in presenza di una norma di legge che consente anche alle pubbliche amministrazioni la transazione giudiziale, anzi incentiva tale strumento». Ricordiamo che in materia di conciliazione la normativa in vigore alla data in cui l'ente ha effettuato tale scelta escludeva il maturare di responsabilità amministrativa in caso di conciliazione. La normativa attualmente in vigore, contenuta nell'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, stabilisce che la conciliazione «non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave».

Si deve aggiungere che comunque la soluzione della conciliazione giudiziale non è strumento idoneo a superare una prescrizione di legge. Ed infatti, nel caso non è sostenibile che il limite delle norme imperative sia stato superato.

La sentenza prosegue affermando che «la sentenza della Cassazione civile, sezione lavoro n. 5869 del 17.03.2005, chiarisce che in realtà la

Suprema corte enuncia il principio che la riforma introdotta nella legge n. 27 del 1997 non imponeva, né impone, all'amministrazione comunale di avere un unico ruolo di avvocati municipali, tutti inquadrati come dirigenti: ebbene, il non imporre indica una situazione nettamente differenziata e non riconducibile al vietare, presupponendo più opzioni, parimenti legittime, di natura latamente discrezionale afferenti l'esercizio di potestà organizzatoria, in ordine alla determinazione delle più efficienti ed adeguate modalità di organizzazione degli uffici legali». Ed ancora «non vi è un indirizzo univoco, vincolante in un senso anziché nell'altro le scelte organizzative dell'ente locale, bensì un'ampia sfera di autonoma e discrezionale valutazione». Nella stessa direzione va la decisione n. 6336/2009 del Consiglio di stato, sezione V; essa, infatti, si limita a rilevare che l'art. 3 del rdl n. 1578 del 1933 non impone al datore di lavoro pubblico di adottare una organizzazione degli uffici tale da individuare nell'ufficio legale una struttura necessariamente apicale, del tutto autonoma. La lettura proposta nella sentenza della prima sezione di appello della magistratura contabile appare francamente assai poco convincente, anche alla luce dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza della stessa Corte dei conti in materia di scelte organizzative, con particolare riferimento alla considerazione che i costi aggiuntivi determinati dalle scelte autonome devono essere adeguatamente motivati e spiegati in termini di interesse generale.

Giuseppe Rambaudo

LA CIVIT: LE SITUAZIONI ILLEGITTIME VANNO SANATE SUBITO PER EVITARE SANZIONI

Incarichi pubblici, incompatibilità senza rinvii

Le norme sulle incompatibilità di incarichi pubblici sono immediatamente applicabili e quindi vanno immediatamente sanate le situazioni illegittime relative a incarichi già affidati. E questo uno dei principi affermati dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) che, in tre delibere del 27 giugno 2013, ha risposto ad alcuni quesiti di natura interpretativa inerenti il conferimento di incarichi nelle pubbliche amministrazioni.

Nella prima delibera (la n. 46/2013) è stato affrontato il tema dell'efficacia nel tempo delle norme sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico di cui al dlgs n. 39/2013 e si precisa in primo luogo che gli articoli da 4 a 8 del decreto «non incidono sulla validità del preesistente atto di conferimento degli incarichi, mentre ben può la legge sopravvenuta disciplinare ipotesi di incompatibilità tra incarichi e cariche con il conseguente obbligo di eliminare la situazione divenuta contra legem attraverso apposita procedura».

Il principio di fondo è infatti che la nuova disciplina è di immediata applicazione e quindi non è tanto questione che si debba applicare retroattivamente la nuova disciplina, quanto di verificare se vi sia possibilità per sostenere la tesi di un differimento dell'efficacia delle norme sulla incompatibilità. Ciò sarebbe stato possibile laddove l'avesse espressamente previsto la legge ma, non essendo avvenuto, occorre provvedere nel senso di rimuovere le situazioni in conflitto con le nuove norme.

Per la Commissione, infatti, «il protrarsi di situazioni di incompatibilità oggettivamente in contrasto con la nuova disciplina, finirebbe col differire nel tempo la sua efficacia e, quindi, il perseguimento della finalità di prevenzione della corruzione che il legislatore ha attribuito alla disciplina».

In sostanza si creerebbe una disparità di trattamento tra i dirigenti nominati prima del decreto n. 39 e dirigenti nominati successivamente. Per quel che riguarda la delibera n. 47, è stato invece affrontato il problema dei rapporti fra l'articolo 4 del decreto 95/2012, convertito, con modificazioni, in l.

n. 135/2012, e gli artt. 9 e 12 del decreto n. 39/2013: il primo impone all'amministrazione titolare della partecipazione, o di poteri di indirizzo e vigilanza, di nominare propri dipendenti nei cda delle società partecipate, i secondi prevedono ipotesi di incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto regolati o finanziati (art. 9), e tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 12).

Al riguardo la Commissione non ravvisa un «diretto e integrale contrasto» perché il decreto 95/2012 «prevede in generale l'obbligatorietà della nomina nei consigli di amministrazione di dipendenti senza specificarne qualifica o funzione, mentre il decreto 39/2013, con riferimento alle amministrazioni centrali, si occupa esclusivamente di dirigenti, salvo il caso di incarichi di funzione dirigenziale

nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione».

Residuerrebbe quindi un parziale contrasto per quanto riguarda la possibilità di nominare dirigenti in enti di diritto privato in controllo pubblico.

L'ultima delibera (n. 48) infine affronta il tema dei limiti temporali alla nomina o alla conferma in incarichi amministrativi di vertice e di amministratori di enti pubblici o di enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 7, dlgs n. 39/2013 che vieterebbe, non soltanto il conferimento degli incarichi di amministratore di ente pubblico, o di ente di diritto privato in controllo pubblico, presso un ente diverso, ma anche la conferma nella carica presso il medesimo ente, prima ancora che siano trascorsi due anni dalla cessazione del precedente incarico.

Su questa norma la Commissione chiarisce che il divieto opera soltanto per quanto riguarda l'incarico di amministratore presso un diverso ente e che non impedisce invece la conferma dell'incarico già ricoperto.

Andrea Mascolini

Supplemento a cura
 di FRANCESCO CERISANO
fcerrisano@class.it

La regione Sicilia ha messo sul piatto 15 milioni, la Fondazione per il Sud 4,5

Fondi a chi usa i beni confiscati

Finanziati i progetti di riqualificazione degli enti locali

Pagina a cura
di **ROBERTO LENZI**

Regioni e fondazioni finanziano il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Gli enti locali e le associazioni del territorio possono attingere a diversi fondi, per riconvertire i beni sequestrati alle mafie e restituirli alla collettività. La regione Sicilia ha recentemente attivato a questo scopo un bando da oltre 15 milioni di euro. La Fondazione con il Sud, operante nelle sei regioni del mezzogiorno, ha emanato un avviso pubblico con una dotazione di 4,5 milioni di euro. Nell'ambito del Pon sicurezza, il ministero dell'interno ha fornito i dati dei progetti finanziati, inclusa l'apposita sezione dedicata ai beni confiscati alla criminalità organizzata.

Sicilia, bando aperto a sportello fino al 30 novembre 2013

Ammonta a oltre 15,1 milioni di euro lo stanziamento

sull'«Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la riqualificazione e riconversione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nei centri urbani e aree marginali».

L'avviso è rivolto ai comuni del territorio siciliano, singoli o associati, destinatari del provvedimento di assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali. Sono finanziabili progetti relativi ad interventi per la riqualificazione, riconversione e ristrutturazione, degli immobili confiscati. Questi devono essere destinati all'erogazione di servizi finalizzati a ridurre la marginalità sociale nei centri interessati, con specifico riferimento alle fasce deboli della popolazione. Gli immobili oggetto degli interventi dovranno essere localizzati esclusivamente in aree urbane, anche marginali e dovranno essere nella piena disponibilità del comune. I progetti ammissibili verranno

finanziati per il 100% del costo totale previsto dal soggetto proponente, al netto dell'eventuale cofinanziamento, fino all'esaurimento delle risorse disponibili. La richiesta di finanziamento per ciascun intervento non può comunque superare l'importo di 350 mila euro. Le domande

l'autosostenibilità dei beni confiscati alle mafie 2010, ripropone la seconda edizione del bando grazie ad uno stanziamento di 4,5 milioni di euro. Gli enti locali possono promuovere e partecipare a un partenariato locale, guidato da un soggetto responsabile riconducibile a una associazione, una cooperativa sociale o loro consorzi, un ente ecclesiastico, una fondazione o un'impresa sociale. Il bando sostiene progetti per l'avvio di nuove attività di tipo economico, da parte di soggetti con consolidata esperienza negli specifici settori di intervento, su beni confiscati, mobili registrati e/o immobili, di recente assegnazione, privi di ipoteche o altri vincoli.

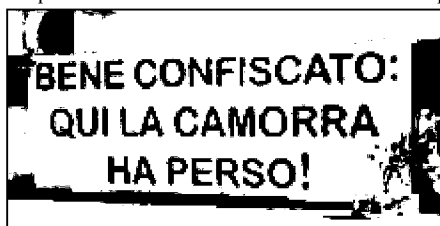
Il bando offre inoltre sostegno per rafforzare la gestione, la valorizzazione e la fruizione dei beni confiscati già assegnati, privi di ipoteche o altri vincoli, ed effettivamente riutilizzati. I progetti dovranno

prevedere una durata complessiva del progetto non inferiore ai 24 mesi e non superiore ai 30 mesi e potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto fino ad un massimo dell'80% della spesa per un importo di 500 mila euro. Il bando prevede la presentazione online delle domande entro le ore 12:00 del 17 settembre 2013.

Pon Sicurezza, 69 progetti finanziati

Il Comitato di sorveglianza del Pon sicurezza ha comunicato che sono 450 i progetti approvati nell'ambito del Pon sicurezza, per un totale di risorse assegnate che supera i 935 milioni di euro, pari al 96% della dotazione finanziaria complessiva. Tra questi, ben 69 progetti hanno riguardato il riutilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata. Sul sito internet del Pon sicurezza (<http://www.sicurezzaasud.it>) è possibile trovare anche una lista di tutti i progetti finanziati con la relativa descrizione e importo assegnato.

— © Riproduzione riservata —



possono essere presentate a sportello a decorrere dal 22 luglio 2013 e, salvo esaurimento anticipato dei fondi, fino al 30 novembre 2013.

Fondazione con il Sud, domande fino al 17 settembre 2013

La Fondazione con il Sud, dopo la prima edizione del Bando per la valorizzazione e

Gli obblighi di pubblicità valgono anche per i comuni con meno di 15.000 abitanti

La trasparenza non fa sconti

La pubblicazione online dei redditi non esclude i mini enti

di **LUIGI OLIVERI**

Gli amministratori dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti sono tenuti agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal dlgs 33/2013.

L'articolo 14 del decreto sulla trasparenza si sta dimostrando particolarmente «indigesto» per gli organi di governo, chiamati a rendere pubblica sostanzialmente la propria intera situazione finanziaria e patrimoniale. Detta disposizione, infatti, obbliga a pubblicare sul sito istituzionale di ogni ente una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito. Tali dichiarazioni vanno estese anche alle posizioni, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

La refrattarietà a pubblicare queste informazioni è particolarmente forte nei comuni di piccole dimensioni. È molto forte, infatti, in questi enti la convinzione che gli obblighi di pubblicità previsti dal decreto trasparenza valgano solo per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Una prima argomentazione a favore di tale tesi è certamente priva di fondamento. Essa si basa sul dato testuale dell'articolo 41-bis del dlgs 267/2000, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 213/2012, che assegna all'autonomia regolamentare degli enti la disciplina della trasparenza della posizione patrimoniale degli amministratori, escludendo i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. Ma, tale norma risulta espressamente abrogata dall'articolo 52, comma 1, lettera c), del dlgs 33/2013.

Una seconda e più forte argomentazione a favore dell'esclusione dall'obbligo di trasparenza per i comuni con meno di 15.000 abitanti discende dall'articolo 52 sem-

pre del dlgs 33/2013. Esso ha modificato l'articolo 1, comma 1, numero 5), della legge 441/1982, il quale stabilisce che

articolo 1 della legge 331/1982 e quanto prevede l'articolo 14, comma 1, del dlgs 33/2013, a mente del quale «con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti e informazioni», tra i quali quelli enumerati proprio dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 441/1982.

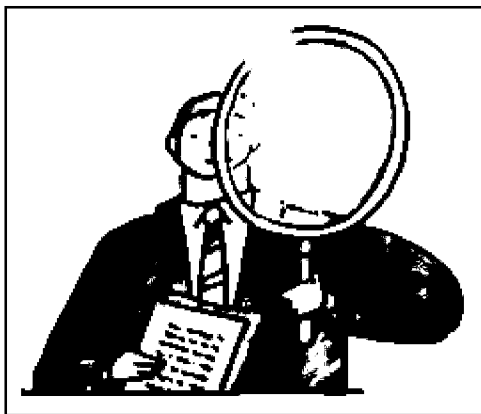
Mentre l'articolo 1 novellato di tale legge, dunque, limita la sua portata escludendo i comuni con meno di 15.000 abitanti, l'articolo 14, come visto, impone a tutte le amministrazioni la pubblicazione dei dati previsti dalla legge 441/1982 «con riferimento a tutti i propri componenti», senza eccezione alcuna, né riguardante la popolazione degli enti, né la tipologia della carica pubblica.

Osservando bene l'articolo 1, comma 1, numero 5), della legge 441/1982, si nota che esso pone gli obblighi di

trasparenza solo in capo ai «consiglieri» comunali. Così scritta, allora, la disposizione coinvolgerebbe il sindaco, che è sempre componente dei consigli, ma potrebbe non estendersi a tutti o parte degli assessori, considerando che negli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti essi non possono far parte dei consigli (lo stesso accadrebbe negli enti con popolazione fino a 15.000 abitanti che statutariamente prevedano la nomina di un assessore esterno ai consiglieri).

È evidentemente inammissibile leggere la combinazione tra articolo 14 del dlgs 33/2013 e articolo 1 della legge 441/1982 così da escludere una categoria di amministratori locali, gli assessori esterni, dal campo di applicazione delle regole di trasparenza.

La novellazione dell'articolo 1 della legge 441/1982 non può che considerarsi frutto di cattivo drafting normativo e va considerata recessiva e disapplicata dall'articolo 14, che estendendo gli obblighi di pubblicità a tutti gli amministratori, senza alcuna eccezione e limitazione di popolazione, risponde maggiormente alla ratio legislativa, che è quella della massima trasparenza possibile delle informazioni, la quale mal si concilia, ovviamente, con limitazioni di sorta.



le disposizioni di questa legge si applichino «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti». Si sostiene, allora, che se la legge 441/1982 limita espressamente il suo campo di applicazione, essa induce ad escludere dagli obblighi di trasparenza gli enti con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Di certo, l'estensore del dlgs 33/2013 ha compiuto una cattiva opera di coordinamento tra le sue disposizioni. Infatti vi è un evidente contrasto tra la limitazione contenuta nell'ar-



Gli istituti di partecipazione possono essere tagliati per ridurre i costi

Organi, decide il consiglio

Spetta all'assemblea modificare lo Statuto



Le disposizioni statutarie che prevedono l'istituzione di organismi di partecipazione dei cittadini aventi funzioni consultive sono tuttora compatibili con le numerose previsioni normative volte alla riduzione della spesa?

Il legislatore statale, nell'ambito di un più generale e complesso intervento volto alla riduzione della spesa pubblica, è più volte intervenuto, nel corso degli ultimi anni, con successive disposizioni finalizzate a ridurre gli organi degli enti locali al fine di contenerne i costi di funzionamento.

A tale proposito, giova richiamare l'art. 2, comma 186, della legge 191 del 2009 che ha modificato la disciplina delle circoscrizioni comunali nonché le leggi n. 42 del 2010 e 148 del 2011 che hanno previsto la riduzione dei componenti degli organi collegiali degli enti locali. Va fatto rileva-

re, quale ulteriore elemento di valutazione, che la grave congiuntura economica, che perdura da un ampio arco temporale, imporrebbe ai vari enti costitutivi della repubblica un dovere di comportamento, coerente con le esigenze superiori della Comunità nazionale; un dovere di concorso al pubblico bene ed interesse, che trova fondamento nei principi della stessa Costituzione.

In linea generale, gli istituti di partecipazione popolare rientrano, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del dlgs. n. 267/2000, nell'ambito del contenuto obbligatorio dello statuto dei comuni e delle province.

Generalmente essi vengono declinati dai vari ordinamenti locali nella forma di proposte di iniziativa popolare, interrogazioni e petizioni popolari, iniziativa referendaria ecc.

Nel caso di specie, l'organismo di cui trattasi - il comitato di frazione, istitu-

ito con delibera consiliare, i cui membri sono eletti dal consiglio comunale su designazione dei gruppi consiliari - risulta configurato, secondo il regolamento comunale, più che come un istituto di partecipazione popolare, quale un ulteriore organo istituzionale promanante dallo stesso consiglio comunale.

Spetta, comunque, al consiglio comunale, nella sua sovranità ed in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui uniformarsi, fornire un'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, procedendo, ove ritenuto necessario, alle relative modifiche ritenute opportune.

DECADENZA DEL SINDACO

Quali sono gli adempimenti conseguenti all'eventuale deliberazione di decadenza dalla carica di sindaco, in caso di sopravvenuta

**causa d'incompatibilità
conseguente alla nomina
ad assessore della giunta
regionale?**

A seguito della modifica del titolo V della Costituzione con la legge costituzionale n. 3/2001, spetta alle regioni disciplinare le cause di incompatibilità alle cariche elettive regionali; fino all'entrata in vigore delle discipline regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni statali in materia, in forza del principio di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 131/2003.

Nel caso di specie, il cumulo di cariche fra quella di sindaco e quella di assessore regionale è interdetto dalle disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 154/1981 e dallo statuto regionale.

Restano, pertanto, salve le prerogative degli organi regionali, deputati a valutare se l'espressione dell'opzione dell'interessato a favore della carica sopravvenuta sia idonea a far cessare lo

stato d'incompatibilità.

Sotto il profilo della ricorrenza dell'incompatibilità rispetto alla carica locale, si presentano due soluzioni praticabili per il capo dell'amministrazione che intenda accettare la carica regionale: può dimettersi dalla carica locale o essere dichiarato decaduto dal consiglio comunale a conclusione del procedimento amministrativo previsto dall'art 69 del decreto legislativo n. 267/2000.

La decadenza del sindaco, dichiarata dal consiglio comunale, concretizza una delle cause di scioglimento prevista dall'art. 141, comma 1, lett. b), n. 1 del dlgs n. 267/2000, per la quale andrà avviata la relativa procedura.

**LE RISPOSTE AI QUESITI
SONO A CURA
DEL DIPARTIMENTO AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO**

SCADENZA AL 15/7

Dal Viminale 3 mln per il rimpatrio dei clandestini

Scade il 15 luglio 2013 il bando del Ministero dell'interno che stanZIA 3 milioni di euro per finanziare un programma di rimpatri volontari. I fondi sono stanZIati a valere sul Fondo europeo per i rimpatri «Azione 2 - Programmi di rimpatri volontario assistito per gruppi di cittadini di Paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o residenza nello Stato membro». Possono presentare progetti anche gli enti locali, in partenariato con altri soggetti. Il contributo può finanziare internamente le spese ammissibili. Le proposte progettuali dovranno avere ad oggetto la realizzazione di un programma di Rimpatrio volontario assistito, rivolto ad almeno 1.900 cittadini di Paesi terzi, ammissibili per il ritorno volontario. Nello specifico, il progetto si articolerà nelle attività di counselling prepartenza ai migranti interessati al ritorno, al fine di fornire informazioni sull'opzione del rimpatrio volontario assistito nel paese d'origine. Inoltre, sono finanziate, attività di segnalazione delle richieste di adesione al Rva alle questure e prefetture di riferimento e comunicazione al Ministero dell'interno ai fini dell'autorizzazione al ritorno. È inoltre ammissibile l'organizzazione del viaggio di ritorno e l'assistenza aeroportuale e le indennità di prima reintegrazione. Ai migranti sarà fornita una indennità individuale pari a un minimo di 200 euro e fino ad un massimo di 400 euro, finalizzata a sostenere le prime spese al ritorno in patria, che verrà corrisposta ai migranti al momento della partenza, dopo i valichi di frontiera.

Pagina 40

40 PAGINE

La cronaca: Roma da guerra nel centro. Il salotto. La Fiorentina per il Serie A.

Fondi a chi usa i beni confiscati

Finanziati i progetti di riqualificazione degli enti locali

DI ANTONIO DI NINO

Roma. I fondi a chi usa i beni confiscati. Finanziati i progetti di riqualificazione degli enti locali.

DI ANTONIO DI NINO

Roma. I fondi a chi usa i beni confiscati. Finanziati i progetti di riqualificazione degli enti locali.

DI ANTONIO DI NINO

Roma. I fondi a chi usa i beni confiscati. Finanziati i progetti di riqualificazione degli enti locali.

DI ANTONIO DI NINO

Roma. I fondi a chi usa i beni confiscati. Finanziati i progetti di riqualificazione degli enti locali.

DI ANTONIO DI NINO

Roma. I fondi a chi usa i beni confiscati. Finanziati i progetti di riqualificazione degli enti locali.

DI ANTONIO DI NINO

Roma. I fondi a chi usa i beni confiscati. Finanziati i progetti di riqualificazione degli enti locali.

DI ANTONIO DI NINO

Roma. I fondi a chi usa i beni confiscati. Finanziati i progetti di riqualificazione degli enti locali.

DI ANTONIO DI NINO

Roma. I fondi a chi usa i beni confiscati. Finanziati i progetti di riqualificazione degli enti locali.

DI ANTONIO DI NINO

LA CASSAZIONE INTERVIENE SULLA LEGITTIMAZIONE A STARE IN GIUDIZIO

Sindaco in tribunale solo con l'ok della giunta

Il sindaco di un comune può legittimamente stare in un giudizio (civile, amministrativo e anche tributario) solo in presenza di una delibera della giunta comunale che ne autorizzi la rappresentanza processuale, laddove tale delibera sia prevista nel regolamento o nello statuto del comune.

Il sindaco del comune (o il presidente della provincia), ove non sia prevista dal regolamento o dallo statuto alcuna autorizzazione della giunta dell'ente locale, può comunque stare in giudizio personalmente in quanto ha piena legittimità processuale attiva. La riflessione su tale argomento ci viene suggerita dalla recentissima sentenza della Corte di cassazione n. 14389 del 7 giugno 2013, emessa ai fini di un contenzioso relativo ad un rimborso Ici promosso da un contribuente, che aveva eccepito che la norma dell'art. 50 Tuel, non consentisse al dirigente o al sindaco di impugnare la sentenza di una commissione tributaria provinciale in assenza di una delibera della giunta, in quanto nel caso in esame, lo statuto comunale attribuiva invece in via esclusiva alla giunta comunale la competenza ad autorizzare il sindaco a stare in giudizio anche dinanzi agli organi tributari. In via generale, i giudici della Cassazione hanno ritenuto che nel nuovo quadro delle autonomie lo-

cali, ai fini della rappresentanza in giudizio del comune, l'autorizzazione a essere parte della controversia da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione. Occorre, però, ad avviso della Cassazione, verificare se lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio («ex» art. 6, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il dlgs 18 agosto 2000, n. 267) - preveda l'autorizzazione della giunta, ovvero una preventiva determinazione del competente dirigente. Se così fosse, per costituire validamente la legittimazione a stare in giudizio in capo al sindaco o al dirigente amministrativo, occorre una delibera della giunta in tal senso.

Invece, in mancanza di una disposizione statutaria che la preveda espressamente, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta municipale, non costituisce atto necessario ai fini della promozione di azioni o della resistenza in giudizio da parte del sindaco. Nel silenzio quindi del regolamento o dello statuto dell'ente a tale riguardo, il sindaco, infatti, sempre secondo la sentenza in commento, trae la propria investitura direttamente dal corpo elettorale e costitui-

isce, esso stesso, fonte di legittimazione dei componenti della giunta municipale, nel quadro di un sistema costituzionale e normativo di riferimento profondamente influenzato dalle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché di quelle introdotte dalla legge n. 131 del 2003 con ripercussioni anche sull'impianto del Testo unico sugli enti locali. Quest'ultimo, all'art. 50, infatti indica il sindaco quale organo responsabile dell'amministrazione comunale e gli attribuisce la rappresentanza, in via generale, dell'ente locale. Nel caso in esame, invece lo statuto del comune indicava chiaramente che la giunta «autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, dinanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari, approva transazioni o rinuncia alle liti». Tale organo, quindi, effettua un processo di valutazione sull'opportunità di costituirsi in giudizio sulla base della tutela degli interessi pubblici alla proposizione dell'azione (o alla resistenza alla lite) e la sua delibera

costituisce un atto necessario, secondo l'espressa previsione statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo investito della rappresentanza. Al di fuori di tale autorizzazione, la parte (ente locale) non può costituirsi in giudizio, né può proseguire il contenzioso, in quanto appare priva del potere di rappresentanza dello stesso ente locale, con tutte gli effetti processuali che conseguono a questa carenza.

Per completezza si consideri che dal punto di vista tributario, l'art. 11 del dlgs 546/1992, è relativo alla capacità di stare in giudizio (legittimatio ad processum).

La disposizione, infatti, prevede al comma 3 dello stesso art. 11, che «l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento», con ciò rinviando alle leggi speciali in materia di enti locali, appena rammentate.

Conseguentemente i giudici, in questo, come negli altri casi citati nella giurisprudenza della Suprema corte, precedenti che ormai rappresentano un andamento consolidato, hanno accolto le ragioni del contribuente, condannando alle spese di lite il comune resistente.

Duccio Cucchi

dottore commercialista
e revisore contabile in Firenze

Pagina a cura di
FINANZA PER LE INFRASTRUTTURE
S.p.A.

Pagina 42

42 **Infrastrutture** SERVIZI PER I LOCALI **Italia Oggi**

Il ritorno del ferro in un progetto di lavoro. Ma gli enti locali e i comuni sono disposti?

L'in house in una botte di ferro

Gli enti non devono alienare le partecipazioni sociali

Il ritorno del ferro in un progetto di lavoro. Ma gli enti locali e i comuni sono disposti?

Sindaco in tribunale: solo con l'ok della giunta

Il ritorno del ferro in un progetto di lavoro. Ma gli enti locali e i comuni sono disposti?

Il ritorno del ferro in un progetto di lavoro. Ma gli enti locali e i comuni sono disposti?

Il ritorno del ferro in un progetto di lavoro. Ma gli enti locali e i comuni sono disposti?

Il ritorno del ferro in un progetto di lavoro. Ma gli enti locali e i comuni sono disposti?

Il ritorno del ferro in un progetto di lavoro. Ma gli enti locali e i comuni sono disposti?

Il ritorno del ferro in un progetto di lavoro. Ma gli enti locali e i comuni sono disposti?

Il ritorno del ferro in un progetto di lavoro. Ma gli enti locali e i comuni sono disposti?

Il ritorno del ferro in un progetto di lavoro. Ma gli enti locali e i comuni sono disposti?

Il ritorno del ferro in un progetto di lavoro. Ma gli enti locali e i comuni sono disposti?

Il ritorno del ferro in un progetto di lavoro. Ma gli enti locali e i comuni sono disposti?

Il ritorno del ferro in un progetto di lavoro. Ma gli enti locali e i comuni sono disposti?

Il ritorno del ferro in un progetto di lavoro. Ma gli enti locali e i comuni sono disposti?

Il ritorno del ferro in un progetto di lavoro. Ma gli enti locali e i comuni sono disposti?

Il ritorno del ferro in un progetto di lavoro. Ma gli enti locali e i comuni sono disposti?

Il ritorno del ferro in un progetto di lavoro. Ma gli enti locali e i comuni sono disposti?

Il ritorno del ferro in un progetto di lavoro. Ma gli enti locali e i comuni sono disposti?

Il ritorno del ferro in un progetto di lavoro. Ma gli enti locali e i comuni sono disposti?

Il ritorno del ferro in un progetto di lavoro. Ma gli enti locali e i comuni sono disposti?

Il ritorno del ferro in un progetto di lavoro. Ma gli enti locali e i comuni sono disposti?

Il decreto del fare ha prorogato il termine. Ma gli affidamenti possono essere rinnovati

L'in house in una botte di ferro

Gli enti non devono alienare le partecipazioni societarie

DI ALESSANDRO MANETTI*
E LEONARDO PENNA**

Il recente dl 69/2013 (c.d. «decreto Fare») ha prorogato al 31/12/2013 il termine entro cui le amministrazioni pubbliche devono alienare le proprie partecipazioni societarie, assegnando contestualmente il servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dall'1/7/2014. Tuttavia, un'accorta interpretazione delle disposizioni della «spending review», così come sostenuto dalla sezione regionale di controllo della Campania della Corte dei conti nella deliberazione n. 188/2013, può portare a ritenere che tale obbligo non sussista nei confronti delle società «in house» che rispettano appieno i requisiti richiesti dalla giurisprudenza comunitaria. Negli ultimi mesi è andata affermandosi l'erronea tendenza ad assimilare le società «in house» a quelle indicate all'art. 4 comma 1 del dl 95/2012, tendenza che, oltre ad essere contraria ai principi in materia di in house providing, rischia di portare gli enti ad assumere decisioni sbagliate, con un effetto negativo immediato sul patrimonio di assets, competenze e professionalità accu-

mulato nel corso degli anni.

È innanzitutto necessario rilevare che le società indicate al comma 1 dell'art. 4 sono testualmente quelle «controllate direttamente o indirettamente» dalle pubbliche amministrazioni; si tratta quindi di realtà nelle quali possono essere presenti anche soci privati. Questo aspetto, non secondario, consente di affermare che le società indicate al comma 1 dell'art. 4 non coincidono necessariamente con quelle «in house», in quanto per queste ultime è necessario, fra l'altro, che il loro capitale sia tutto in mano pubblica. È quindi evidente che il legislatore con tale norma non si è voluto riferire alle categorie delle società «in house», ma, più genericamente, a società che operano prevalentemente con le amministrazioni pubbliche e che possono essere totalmente pubbliche o miste. Non dimentichiamo, inoltre, che l'art. 13 del dl 223/2006 (il c.d. decreto Bersani), tuttora vigente, prevede diversi vincoli per le società strumentali di province e comuni, fra cui quello di operare solo con l'amministrazione pubblica che le partecipa. Come sostenuto dalla sez. reg. di controllo della Campania della Corte

dei conti nel parere n. 188 del 9/5/2013, tale disposizione ha come effetto immediato quello di portare ex lege le società strumentali a superare il limite del 90% del fatturato previsto al comma 1 dell'art. 4. Il rischio è quindi che si arrivi al paradosso che le società strumentali «in house» che hanno rispettato in passato il vincolo imposto dall'art. 13 del Bersani ricadano nelle limitazioni della «spending review», mentre quelle che tale vincolo non lo hanno rispettato si vedano addirittura premiate per il loro comportamento illegittimo, non rientrando nell'obbligo di dismissione. Essendo inammissibile che si arrivi ad una simile situazione, è lecito pensare che le società strumentali «in house» soggette all'art. 13 del decreto Bersani non rientrino nell'ambito applicativo dell'art. 1 comma 4 del dl 95/2012, anche in considerazione del fatto che la ratio sottostante a tale norma, consistente nella salvaguardia della concorrenza e del mercato, sarebbe di fatto già preservata dal rapporto di esclusività che esiste fra la società «in house» e l'amministrazione pubblica socia della stessa. Inoltre, il comma 3-sexies dell'art. 4, stabilisce che

le amministrazioni pubbliche avrebbero potuto predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate per individuare attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione, che potevano essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondessero ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di «in house providing». Quindi, se le società «in house» esistenti alla data di entrata in vigore del dl n. 95/2012 sono già organizzate per l'espletamento di attività connesse a funzioni amministrative, non si vede perché non possano continuare ad essere destinatarie di affidamenti diretti, visto che possiedono già i requisiti indicati al comma 3-sexies. Tali interpretazioni sono rafforzate anche dalla norma speciale per le società «in house» contenuta al primo periodo del comma 8 dello stesso art. 4 che prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla

giurisprudenza comunitaria per la gestione in house». Il riferimento all'importo di 200 mila euro che era stato inizialmente previsto quale limite l'importo all'affidamento diretto è stato rimosso dall'art. 34, comma 27 del dl 179/2012 all'indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 17/7/2012, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 4 del dlgs 138/2012 relativo all'affidamento dei Servizi pubblici locali di rilevanza economica; ciò, forse anche in vista della prossima decisione della Corte costituzionale sui ricorsi ancora pendenti presentati da alcune regioni italiane sulla legittimità costituzionale dell'art. 4. In conclusione, nei prossimi mesi le amministrazioni pubbliche dovrebbero evitare interpretazioni inutilmente restrittive della loro autonomia organizzativa, che le porterebbero a non rinnovare gli affidamenti diretti alle proprie società «in house», finendo così per mettere in crisi un intero sistema, per distruggere centinaia di posti di lavoro.

*dottore commercialista
e revisore legale in Prato

**avvocato in Firenze